

ACCORDO

DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA

TRA

IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA DEL NIGER

ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NIGER

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Niger (denominati in seguito “la Parte” o “le Parti”):

- confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;
- accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1 PRINCIPI E SCOPI

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, nonché, con gli obblighi della Parte Italiana conseguenti dalla sua appartenenza all’Unione Europea, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.

ARTICOLO 2 COOPERAZIONE GENERALE

1. Attuazione

- a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno sottoscrivere Intese tecniche di attuazione della cooperazione militare nell’ambito del presente Accordo, nonché elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa che prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti e le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.
- b. Il Piano di cooperazione annuale dovrà essere sottoscritto, di comune accordo, da rappresentanti autorizzati dalle Parti.
- c. Le concrete attività di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica del Niger.
- d. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia ed in Niger, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali Accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate nigerine.

2. Campi

La cooperazione tra le Parti potrà includere i seguenti campi d’attuazione:

- a. politica di sicurezza e di difesa;
- b. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- c. operazioni di mantenimento della pace e di assistenza umanitaria;
- d. organizzazione ed impiego delle Forze Armate, nonché strutture ed equipaggiamenti di unità militari e gestione del personale;
- e. formazione ed addestramento in campo militare;
- f. questioni ambientali e relative all'inquinamento provocato da attività militari;
- g. sanità militare;
- h. storia militare;
- i. sport militare;
- j. altri settori militari di comune interesse per le Parti.

3. Modalità

La cooperazione tra le Parti in materia di difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
- b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
- c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della difesa;
- d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari;
- e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso Enti civili e militari della difesa;
- f. partecipazione ad esercitazioni militari;
- g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- h. visite di navi ed aeromobili militari;
- i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
- j. supporto alle iniziative commerciali relative ai prodotti ed ai servizi della difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa;
- k. eventuali altre modalità da concordare tra le Parti.

ARTICOLO 3 ASPETTI FINANZIARI

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, in particolare:
 - a. le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle norme nazionali;
 - b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà

trattamenti medici d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.

3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

ARTICOLO 4 GIURISDIZIONE

1. Le Autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato ospitante.
2. Tuttavia, le Autorità dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato inviante - per quanto riguarda i:
 - a. reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante;
 - b. reati risultanti da qualsiasi atto o omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza - nell'esecuzione o in relazione con il servizio.
3. Qualora il personale ospitato sopra indicato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante prevede l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni pronunciate non saranno eseguite.
4. I due Stati prenderanno tutte le misure necessarie per assicurare che le persone sottoposte alla propria giurisdizione non siano oggetto di alcuna forma di maltrattamento o di intimidazione ai fini dell'esecuzione del presente Accordo o in caso di infrazione della legislazione in vigore.

ARTICOLO 5 RISARCIMENTO DEI DANNI

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà - previo accordo tra le Parti - a carico della Parte inviante.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attività nell'ambito del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

ARTICOLO 6

COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI PRODOTTI PER LA DIFESA

1. Categorie di armamenti

Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti della difesa, le Parti concorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

- a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- b. aeromobili ed elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti;
- c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
- g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;
- h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;
- i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- j. materiali specifici per l'addestramento militare;
- k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
- l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

Il reciproco approvvigionamento di prodotti d'interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

I rispettivi Governi si impegnano a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.

2. Modalità

Le attività nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

- a. ricerca scientifica, test e progettazione;
- b. scambio di esperienze nel campo tecnico;
- c. reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
- d. supporto alle industrie della difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei prodotti militari.

Le Parti si presteranno reciproco supporto tecnico – amministrativo, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 7
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivanti da attività condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti, nonché per quanto concerne l'Italia, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea.

ARTICOLO 8
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Per “informazione classificata” si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e/o protette in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorità Competente per la Sicurezza /Autorità designata dalle Parti.
4. Le Parti convengono che i seguenti livelli classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione di sicurezza previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte:

| Per la Repubblica Italiana | Corrispondenza (in Inglese) | Per la Repubblica del Niger |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| SEGRETISSIMO | TOP SECRET | TRES SECRET |
| SEGRETO | SECRET | SECRET |
| RISERVATISSIMO | CONFIDENTIAL | SECRET CONFIDENTIEL |
| RISERVATO | RESTRICTED | DIFFUSION RESTREINTE |

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate, saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti o a Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente della Parte originatrice.
8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorità competenti per la sicurezza o da Autorità designate dalle Parti.

ARTICOLO 9
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici.

ARTICOLO 10
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 11
PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI

1. Con il consenso di entrambe le Parti, è possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, ai sensi del presente Accordo.
2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali.
3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica del Niger, su base di interesse reciproco, in stretto coordinamento con i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e con le Autorità competenti per la sicurezza per gli aspetti relativi alle informazioni classificate delle due Parti.
4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso, attraverso uno Scambio di Note tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate all'Articolo 10 (ENTRATA IN VIGORE).

ARTICOLO 12
DURATA E TERMINE


1. Il presente Accordo rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo.
2. La denuncia effettuata da una delle Parti sarà notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed avrà effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della citata notifica dell'altra Parte.

3. La denuncia del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 26.09.2014 in due originali, ciascuno nella lingua italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL NIGER

